

VADEMECUM PIANO TRANSIZIONE 5.0

1. Cosa si intende per Transizione 5.0?

La Transizione 5.0 rappresenta una nuova fase dell'evoluzione tecnologica e industriale, che va oltre la Transizione 4.0, la quale si è focalizzata principalmente sull'automazione, l'integrazione di sistemi ciber-fisici e l'analisi dei Big Data, portando a una maggiore automazione e interconnessione delle macchine.

Oggi l'attenzione si sposta verso un equilibrio armonioso tra tecnologia avanzata e necessità umane, promuovendo una produzione più personalizzata e, soprattutto, sostenibile.

La sostenibilità, infatti, è uno degli aspetti chiave di questa nuova fase, che intende adottare **pratiche eco-compatibili** che riducano l'impatto ambientale, ottimizzare l'uso delle risorse e ridurre le emissioni di carbonio.

L'obiettivo è chiaro: **creare un modello di sviluppo industriale che non solo migliori l'efficienza e la produttività, ma che rispetti e valorizzi l'ambiente e le risorse naturali.**

Si punta a integrare tecnologie avanzate che permettano di monitorare e ridurre il consumo energetico, minimizzare i rifiuti e promuovere l'uso di energie rinnovabili. In questo modo, la Transizione 5.0 non solo risponde alle esigenze produttive e di mercato, ma contribuisce attivamente a un futuro più verde e sostenibile, migliorando al contempo il benessere degli individui e delle comunità.

	Transizione 4.0	Transizione 5.0
Focus	Digitalizzazione, interconnessione, utilizzo dei dati	Collaborazione uomo-macchina, sostenibilità
Obiettivo	Aumento della produttività, efficienza, competitività	Trasformazione digitale e verde delle imprese, aumento della resilienza
Tecnologie chiave	Intelligenza artificiale, big data, machine learning, cloud computing, IoT	Robotica collaborativa, intelligenza artificiale, IoT, stampa 3D
Differenze	<ul style="list-style-type: none"> - Focalizzato sull'automazione e l'ottimizzazione dei processi produttivi. - Utilizza tecnologie digitali per migliorare la gestione dei dati e la presa di decisioni. - Punta all'efficienza energetica attraverso l'automazione e l'utilizzo di tecnologie evolute. 	<ul style="list-style-type: none"> - Integra le tecnologie digitali con il lavoro umano per aumentare la collaborazione e la produttività. - Pone la sostenibilità al centro, con l'utilizzo di energie rinnovabili e l'adozione di pratiche produttive ecocompatibili. - Punta a creare un modello di sviluppo più resiliente alle crisi e ai cambiamenti climatici.

1.2 Cosa prevede il Piano di Transizione 5.0?

Il Piano Transizione 5.0 è un'iniziativa del governo italiano finanziata con fondi derivanti dal PNRR, che mira a sostenere le imprese nel loro percorso di: innovazione tecnologica e digitale, green economy e transizione energetica, attraverso la concessione di un **credito di imposta fino al 45%** del costo dell'investimento.

L'articolo **38 del Decreto Legge n. 19/2024**, cui fa fede il Piano 5.0, introduce nuovi e consistenti crediti d'imposta per incentivare le imprese in:

- **Investimenti in beni strumentali nuovi 4.0:** si tratta di tecnologie avanzate elencate negli allegati A e B della Legge 232/2016, come: robot, macchine a controllo numerico, sistemi di interconnessione, ecc.
- **Investimenti in beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili:** fotovoltaico, eolico, geotermico, biogas, ecc., con l'esclusione delle biomasse.
- **Spese per la formazione del personale:** corsi, seminari, master, ecc., finalizzati all'acquisizione di competenze nelle tecnologie 4.0 e nella transizione energetica.

2. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e a quelle stabili di soggetti non residenti (sempre nel territorio dello Stato), indipendentemente da:

- forma giuridica
- settore economico di appartenenza,
- dimensioni,
- regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa

I soggetti interessati hanno effettuato negli anni 2024 e 2025 nuovi investimenti nell'ambito di progetti di innovazione, da cui consegue una riduzione dei consumi energetici della struttura o anche dei soli processi interessati dall'investimento.

I 6,3 miliardi, divisi in due quote uguali per il biennio 2024-2025 (per dare la possibilità anche alle aziende nel 2025), sono così ripartiti:

- 3780 milioni → beni strumentali
- 1890 milioni → autoconsumo e autoproduzione
- 630 milioni → formazione

Quali sono le imprese escluse dal beneficio?

- In stato di liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale, o altre procedure concorsuali;
- Destinatari di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001
- Inadempienti circa le norme di sicurezza sul lavoro o gli obblighi di versamento contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Requisiti per accedere ai benefici del Piano 5.0

Per accedere ai consistenti crediti d'imposta previsti dal piano, le imprese devono soddisfare alcuni **requisiti fondamentali**, al fine di ricevere un supporto concreto circa uno sviluppo sostenibile e innovativo.

1. L'azienda deve essere **residente in Italia**, garantendo così che i vantaggi siano riservati alle realtà produttive nazionali.
2. I progetti di innovazione devono essere avviati tra il **1° gennaio 2024** e il **31 dicembre 2025** e completati entro quest'ultima data, incentivando un calendario di attuazione ben definito.
3. Le imprese devono ottenere una **riduzione dei consumi energetici** di almeno il 3% per l'intera struttura produttiva o del 5% per i processi specifici interessati dall'investimento, promuovendo così la sostenibilità ambientale.
4. È essenziale **rispettare tutte le condizioni** stabilite dal Decreto-legge e dalla normativa vigente, assicurando che i progetti siano conformi alle leggi e regolamenti attuali.

4. Misura del beneficio: il credito d'imposta

Il Piano Transizione 5.0 prevede un sistema di crediti d'imposta per incentivare le imprese a investire in progetti di innovazione, promuovendo un nuovo sistema di incentivi.

Il valore dei crediti d'imposta è infatti calibrato in base all'ammontare dell'investimento e alla riduzione dei consumi energetici ottenuta. Ecco come funziona:

- **35% del costo:** Per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
- **15% del costo:** Per gli investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
- **5% del costo:** Per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro, con un limite massimo di 50 milioni di euro di costi annui ammissibili per ciascuna impresa beneficiaria.

La misura offre un **sostegno finanziario significativo**, proporzionato all'entità degli investimenti effettuati e ai risultati ottenuti in termini di efficienza energetica.

Infatti, le imprese che riescono a dimostrare un risparmio consistente possono beneficiare di un **credito d'imposta maggiorato** passando rispettivamente al:

- **40%, 20% e 10%**, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale è superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%;
- **45%, 25% e 15%**, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%.

Credito d'imposta riconosciuto per riduzione dei consumi e investimento

Percentuale di riduzione dei consumi energetici	Tipologia di investimento	Importo investimento	Credito d'imposta
3-6%	Struttura produttiva	Sino a 2,5 milioni	35%
3-6%	Struttura produttiva	Da 2,5 milioni a 10 milioni	15%
3-6%	Struttura produttiva	Da 10 milioni a 50 milioni	5%
5-10%	Processo	Sino a 2,5 milioni	35%
5-10%	Processo	Da 2,5 milioni a 10 milioni	15%
5-10%	Processo	Da 10 milioni a 50 milioni	5%
6-10%	Struttura produttiva	Sino a 2,5 milioni	40%
6-10%	Struttura produttiva	Da 2,5 milioni a 10 milioni	20%
6-10%	Struttura produttiva	Da 10 milioni a 50 milioni	10%
10 - 15%	Processo	Sino a 2,5 milioni	40%
10 - 15%	Processo	Da 2,5 milioni a 10 milioni	20%
10 - 15%	Processo	Da 10 milioni a 50 milioni	10%
>10%	Struttura produttiva	Sino a 2,5 milioni	45%
>10%	Struttura produttiva	Da 2,5 milioni a 10 milioni	25%
>10%	Struttura produttiva	Da 10 milioni a 50 milioni	15%
>15%	Processo	Sino a 2,5 milioni	45%
>15%	Processo	Da 2,5 milioni a 10 milioni	25%
>15%	Processo	Da 10 milioni a 50 milioni	15%

NOON S.R.L.

Via Alessandro Telesino, 51 - 90135 Palermo - Tel.+39 091 555 68 51 P.Iva 06570270824

www.mynoon.it - info@mynoon.it

4.1 Quando e come è utilizzabile il credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2025. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve comunque eccedere l'importo utilizzabile ai sensi del comma 10.

4.2 Cumulabilità del credito d'imposta

Non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti secondo legge n. 178 del 30/12/2020 o per investimenti nella ZES unica secondo D.L. n. 124 del 19/09/2023.

È altresì cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo totale degli investimenti effettuati. Tuttavia, nel calcolo del beneficio complessivo bisognerà tenere conto anche della “**non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile**” dell'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive.

Con riferimento alla cumulabilità resta fermo quanto previsto dall' Art. 9 del regolamento UE 241/2021 del Parlamento Europeo.

5. Progetti ammissibili

Sono agevolabili gli investimenti in **beni materiali e immateriali nuovi** indicati rispettivamente negli **Allegati A e B del Piano Transizione 4.0**, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La condizione necessaria è che questi siano inseriti in un **progetto di innovazione** che consenta, tramite gli stessi, una **riduzione dei consumi energetici** della struttura produttiva **non inferiore al 3%** o, in alternativa, del **5% per i processi interessati dall'investimento**.

Nell'ambito di tali progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici sono inoltre agevolabili:

- 1) Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento ai moduli fotovoltaici
- 2) Formazione del personale:
 - per cui sono previste spese per la formazione del personale finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
 - limite massimo del 10% degli investimenti effettuati nei beni di cui sopra (massimo 300 mila euro);
 - a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto attuativo del Ministero.

In particolare, l'elenco dei beni dell'allegato B viene ampliato con:

a) software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

b) software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

5.1 È possibile presentare più progetti?

Come descritto all'Articolo 4 comma 5: *“Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario.”*

Ciò è possibile solo se nella struttura produttiva interessata non siano già stati avviati altri progetti di innovazione che abbiano ricevuto agevolazioni. A questa condizione, seguono due eccezioni:

- se sono intervenute cause particolari indicate nell'articolo 12, comma 10.
- se i progetti di innovazione precedenti sono già stati completati e il credito d'imposta ottenuto può essere utilizzato in compensazione, come specificato nell'articolo 12, comma 7.

Inoltre, gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione.

5.2 Quali progetti di innovazione invece non sono ammissibili?

Per rispettare il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente secondo l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020, non sono ammissibili i progetti di innovazione destinati a:

5.2.1 Attività legate ai combustibili fossili, tranne:

- Progetti per la produzione di energia elettrica e/o calore da gas naturale e relative infrastrutture, conformi all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo”. (DNSH)
- Attività temporanee con uso inevitabile di combustibili fossili per la transizione verso il funzionamento senza combustibili fossili.

5.2.2 Attività nel sistema ETS con emissioni elevate

Progetti nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE che generano emissioni di gas a effetto serra superiori ai parametri di riferimento, eccetto progetti di innovazione che:

- Non influenzano direttamente i consumi energetici relativi ai flussi monitorati di CO₂ dell'impresa.
- Ridurranno le emissioni di gas serra rispetto all'anno precedente al netto delle variazioni produttive e delle condizioni esterne, e non prevedono impianti con un'intensità emissiva superiore all'80% dei parametri di riferimento di prodotto.

5.2.3 Progetti connessi a discariche, inceneritori e impianti di trattamento meccanico-biologico sono generalmente esclusi, salvo:

- Investimenti in inceneritori per rifiuti pericolosi non riciclabili e impianti esistenti che migliorano l'efficienza energetica o il recupero dei materiali senza aumentare la capacità di trattamento.
- Investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti che migliorano l'efficienza energetica o le operazioni di riciclaggio senza aumentare la capacità di trattamento.

5.2.4 Attività che generano rifiuti speciali pericolosi a lungo termine, eccetto progetti di innovazione che:

- Non aumentano i rifiuti speciali pericolosi per unità di prodotto.
- Destinano i rifiuti speciali pericolosi alle operazioni di recupero o smaltimento secondo il D. Lgs. 152/2006.
- Siti industriali che producono meno del 50% in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento.
- Siti industriali conformi all'AIA, con non più di due annualità di superamento dei limiti di rifiuti pericolosi negli ultimi 5 anni.

5.2.5 Investimenti in beni gratuitamente devolvibili per aziende in concessione o a tariffa nei settori: energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione acque e smaltimento rifiuti. Questi investimenti non sono ammessi se:

- Gli investimenti costituiscono un adempimento degli obblighi verso l'ente pubblico concedente.
- Esistono meccanismi che eliminano il rischio economico dell'investimento, come adeguamenti tariffari o contributi del concedente.

5.3 Avvio e completamento dei progetti di innovazione

La data di avvio del progetto di innovazione è definita *“come la data del primo impegno giuridicamente vincolante per ordinare i beni oggetto di investimento o qualsiasi altro impegno che renda l'investimento irreversibile, a seconda di quale evento si verifichi prima.”*

I progetti di innovazione sono considerati completati entro il **31 dicembre 2024**, anche nel caso in cui l'ultimo investimento che li compone è effettuato entro il 30 aprile 2025. Tuttavia, ciò è valido solo se entro il 31 dicembre 2024:

- Gli ordini per tali investimenti sono stati accettati dal venditore.
- È stato pagato almeno il 50% del costo di acquisizione, sia per gli investimenti previsti dal comma 1 (investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa) sia per quelli previsti dal comma 2, lettera a (investimenti in beni materiali nuovi destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo).

6. Beni finalizzati all'autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili

Gli investimenti agevolabili devono essere localizzati sulle stesse particelle catastali dove si trova la struttura produttiva oppure su particelle differenti, a patto che siano connessi alla rete elettrica tramite punti di prelievo **(POD) esistenti che riconducano alla stessa struttura produttiva**. Questo garantisce che l'energia autoprodotta venga utilizzata direttamente dalla struttura produttiva, evitando dispersioni e massimizzando l'efficienza.

6.1 Quali spese possono essere agevolabili?

- 1) Gruppi di generazione dell'energia elettrica: Sistemi e dispositivi utilizzati per la produzione di energia.
- 2) Servizi ausiliari di impianto: Strumenti e tecnologie di supporto necessari al funzionamento degli impianti di produzione.
- 3) Trasformatori e misuratori: Trasformatori necessari per connettere gli impianti alla rete elettrica e misuratori per monitorare la produzione di energia.
- 4) Impianti di stoccaggio dell'energia: Sistemi per immagazzinare l'energia prodotta in eccesso per un uso successivo.

6.2 Quali sono i moduli fotovoltaici ammissibili?

Sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.

Art. 12

Registro delle tecnologie per il fotovoltaico

- 1. ((Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti finali,))** L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile **((ENEA))** procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:
- a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
 - b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
 - c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

6.3 Specifiche per l'energia solare

Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo.

6.4 Dimensionamento degli impianti

Il dimensionamento degli impianti deve essere calibrato in modo che la producibilità massima attesa **non ecceda il 5% del fabbisogno energetico annuo della struttura produttiva**.

Questo viene calcolato considerando i consumi medi annui di energia elettrica e termica registrati nell'anno precedente all'avvio del progetto. Tale limitazione assicura che gli impianti siano dimensionati in modo appropriato per l'autoconsumo, evitando sovrapproduzioni inutili.

6.5 Costi massimi ammissibili

Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, i costi massimi ammissibili delle spese sono calcolati in euro per kilowatt (€/kW), come specificato nei parametri previsti dall'Allegato 1 del decreto.

SEZIONE II

Calcolo del limite di spesa ammissibile per i beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo

Parametri per il calcolo in euro/kW del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, suddivisi per ciascuna fonte energetica.

Fonte rinnovabile	$P \leq 20 \text{ kWe}$ [€]	$20 \text{ kWe} < P \leq 200 \text{ kWe}$ [€]	$200 \text{ kWe} < P \leq 600 \text{ kWe}$ [kWe] [€]	$600 \text{ kWe} < P \leq 1000 \text{ kWe}$ [€]	$1000 \text{ kWe} < P$ [€]
Solare (fotovoltaico)	1.170	940	860	820	780

Inoltre, per i sistemi di accumulo dell'energia elettrica prodotta, le spese sono agevolabili fino a un massimo di **900 euro per kilowattora (€/kWh)**.

6.6 Come viene calcolata la riduzione dei consumi?

Per le imprese esistenti:

La riduzione dei consumi (di cui al comma 4), riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. (Aziende esistenti)

Per le imprese di nuova costituzione:

Il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario contro fattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto (di cui al comma 17).

6.7 Tempistiche di allacciamento

Infine, tutti i beni e impianti di cui alla normativa devono essere allacciati alla rete dei produttori di energia entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione. Questa scadenza garantisce che gli impianti diventino operativi in tempi brevi, permettendo alle imprese di **iniziare a beneficiare rapidamente dei risparmi energetici e delle agevolazioni fiscali.**

7. Come presentare domanda?

Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, per via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE), la documentazione (di cui al comma 11) unitamente a una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

8. Certificazioni

Il beneficio è subordinato alla presentazione di **appropriate certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente** che attestano:

- una certificazione ex ante con stime di risparmio
- una comunicazione ex ante al GSE
- comunicazioni di aggiornamento sull'avanzamento degli investimenti
- una certificazione ex post
- una comunicazione ex post al GSE
- un'attestazione dell'avvenuta interconnessione
- documentazione atta a dimostrare congruità e pertinenza delle spese sostenute
- certificazione contabile da parte del revisore dei conti che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.

9. Tracciabilità e controlli

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

Il Ministero provvederà allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma finalizzata alla gestione del monitoraggio e del rispetto dei limiti delle risorse, mentre il GSE provvederà alla ricezione delle domande e le verifiche della documentazione allegata, nonché ai controlli.